REGOLAMENTO (CEE) N. 523/77 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali, originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che con la dichiarazione comune d'intenzioni concernente lo sviluppo delle relazioni commerciali con lo Sri Lanka, l'India, la Malaisia, Pakistan e Singapore (2), la Comunità si è dichiarata disposta a ricercare delle soluzioni ai problemi che questi paesi potrebbero incontrare nel settore commerciale ;

considerando che per numerosi paesi asiatici del Commonwealth e in particolare per la Malaisia le conserve di ananassi sono un importante prodotto d'esportazione le cui correnti di scambio rischiano di essere alterate per effetto dell'ampliamento della Comunità ; che il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate può rappresentare una soluzione adeguata per problemi di questo genere e che è pertanto opportuno che talune confezioni di ananassi in conserva vengano inserite nel sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, da un lato, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 1059/69, in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, dall'altro, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio ; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limitazioni quantitative ; che data la sensibilità generale del settore delle conserve di ortofrutticoli e la necessità di salvaguardare gli interessi degli Stati ACP in tale settore è tuttavia opportuno stabilire, per le conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali, un particolare regime, consistente nella concessione di una riduzione del dazio doganale applicabile al prodotto in questione, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concordate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971 e che è opportuno continuare ad applicarle durante il 1977 ;

considerando che è pertanto opportuno che, per i prodotti in questione originari dei paesi e territori di cui all'allegato, la Comunità proceda nel 1977 all'apertura di un contingente tariffario entro il limite di 45 000 tonnellate e al dazio doganale del 12 %, maggiorato del prelievo sullo zucchero qualora il tenore in zucchero sia superiore al 17 % in peso, per i prodotti della sottovoce ex 20.06 B II a) 5 aa) e al 19 % in peso per quelli della sottovoce ex 20.06 B II b) 5 aa) ;

(1) GU n. C 30 del 7. 2. 1977, pag. 25.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 195.

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione (1), il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri dal 1° gennaio 1974 ;

considerando tuttavia che, per i prodotti in questione, questo regime comporterebbe nei nuovi Stati membri l'applicazione nel 1977 di dazi doganali superiori o molto vicini a quelli che saranno applicati dai nuovi Stati membri ai paesi terzi in generale in base all'atto sopra citato ; che questa situazione non sarebbe conforme né allo spirito né alla natura stessa del regime delle preferenze generalizzate ; che per mantenere un margine preferenziale equivalente anche per questi prodotti bisogna prevedere che ad essi saranno applicati dazi doganali ridotti secondo modalità che si ispirano al principio del mantenimento nei nuovi Stati membri di una preferenza proporzionale a quella esistente tra i dazi della tariffa doganale comune e i dazi indicati all'articolo 1 del presente regolamento ; che, al fine di concedere ai paesi in via di sviluppo beneficiari il miglior trattamento possibile in conformità degli obiettivi del regime delle preferenze, bisogna anche applicare i dazi iscritti nell'articolo 1 in tutti i casi in cui i dazi calcolati secondo le modalità sopra citate sono ad essi superiori ;

considerando che è opportuno riservare il beneficio del contingente tariffario in questione ai prodotti originari dei paesi e territori considerati ; che il concetto di « prodotti originari », è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci (2) ;

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per quest'ultimo a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione di tale contingente, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria del contingente stesso, con riguardo ai principi suddetti ; che inoltre, a tale scopo e nell'ambito del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sul contingente non possono effettuarsi che per prodotti presentati in dogana con dichiarazioni d'immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine ;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, è opportuno dividere i volumi contingentali in due parti : la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale ; che, inoltre, la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingentali a danno dei paesi in via di sviluppo interessati e corrisponde al succitato obiettivo del miglioramento del regime delle preferenze generalizzate ; che, per garantire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % del volume del contingente ;

considerando che sulla base dei dati statistici disponibili, che riguardano soltanto un periodo relativamente breve e che occorre ponderare in funzione delle previsioni che possono essere effettuate per l'esercizio contingentale, le percentuali di partecipazione alla quotità contingentale possono stabilirsi come segue :

Germania	20,5 %
Benelux	4,9 %
Francia	0,5 %
Italia	2,0 %
Danimarca	1,9 %
Irlanda	1,0 %
Regno Unito	69,2 %

considerando che per i prodotti in questione le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che per tener conto di questo fatto e per evitare discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi completamente la sua prima quota, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, ogniqualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che sembra tuttavia opportuno consentire agli Stati membri di limitare l'esercizio del loro obbligo cumulato di prelievo sull'ammontare della riserva ad un livello non superiore al 40 % della loro quota iniziale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale, in uno Stato membro si ren-

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

desse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali, tale Stato membro dovrà riversare una notevole percentuale nella riserva corrispondente, alla scopo di evitare che una parte di uno o dell'altro contingente rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione dell'aliquota attribuita a detta unione può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1977 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 45 000 tonnellate per l'importazione di conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali delle seguenti sottovoci della tariffa doganale comune : ex 20.06 B II a) 5, ex 20.06 B II b) 5, ex 20.06 B II c) 1 dd) ed ex 20.06 B II c) 2 bb). Nel quadro di tale contingente tariffario il dazio doganale è sospeso al livello del 12 %, maggiorato del prelievo nello zucchero qualora il tenore in zucchero sia superiore al 17 % in peso per i prodotti della sottovoce ex 20.06 B II a) 5 aa) e al 19 % in peso per quelli della sottovoce ex 20.06 B II b) 5 aa).

All'importazione in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito, ai prodotti sopracitati si applicano i dazi doganali ottenuti moltiplicando, per un coefficiente pari al margine delle preferenze esistenti tra il dazio del 12 % indicato nel primo comma e i dazi applicabili secondo la tariffa doganale comune, i dazi che riducono dell'80 % il divario esistente tra il dazio più basso applicato il 1° gennaio 1972 ai paesi in via di sviluppo di cui all'allegato e la tariffa doganale comune.

Tuttavia il dazio del 12 % indicato nel primo comma si applica quando i dazi risultanti dal calcolo sopra citato sono ad essi superiori.

2. Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato. Tuttavia le importazioni che già beneficiano dell'esenzione dei dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tale contingente.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 2

1. Una prima parte pari a 36 000 tonnellate viene ripartita fra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1977, ammontano, per ciascuno Stato membro, ai quantitativi qui di seguito indicati :

R. f. di Germania	7 380 tonnellate
Benelux	1 764 tonnellate
Francia	180 tonnellate
Italia	720 tonnellate
Danimarca	684 tonnellate
Irlanda	360 tonnellate
Regno Unito	24 912 tonnellate

2. La seconda parte, che verte su un quantitativo di 9 000 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro fissate nell'articolo 2, paragrafo 1 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la propria quota iniziale di uno Stato membro la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni stabilite al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi e se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro, informandone la Commissione, può limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % della quota iniziale.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1977.

Articolo 5

Gli Stati membri che alla data del 15 settembre 1977 non abbiano esaurito una delle proprie quote iniziali versano alla riserva, entro il 1° ottobre 1977, la frazione non utilizzata di tale quota al di là del 20 % dell'importo iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° ottobre 1977 il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto, effettuate fino al 15 settembre 1977 incluso ed imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, non appena pervenute le notificazioni, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1977, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

Articolo 7

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in causa, stabiliti sul loro territorio, la facoltà di attingere liberamente all'aliquota ad essi attribuita.

2. Il grado di esaurimento effettivo delle aliquote degli Stati membri è accertato in base alle importazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana con dichiarazioni d'immissione al consumo, ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Le merci possono essere ammesse al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 è presentato anteriormente alla data del ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 8

Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione delle importazioni dei prodotti in causa effettivamente imputate alle loro aliquote sia per valore in unità di conto sia per quantitativi espressi in tonnellate.

Articolo 9

Se la Comunità constata che le importazioni di prodotti che beneficiano del regime di cui all'articolo 1 avvengono nella Comunità in quantitativi o a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, o creino una situazione sfavorevole negli Stati ACP, i dazi applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente per i prodotti in causa riguardo al/ai paesi o territori che si trovano all'origine del pregiudizio. Queste misure possono ugualmente essere prese in caso di grave pregiudizio o di minaccia di grave pregiudizio limitato a una sola regione della Comunità.

Articolo 10

1. Onde garantire l'applicazione dell'articolo 9, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino dei dazi normali per un periodo determinato.

2. Qualora l'azione della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronunzia entro un massimo di dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservatole.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento attuato dalla Commissione entro un periodo di dieci giorni lavorativi che segue il giorno della sua comunicazione. La richiesta di pronuncia del Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce senza ritardo e può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, il provvedimento.

Articolo 11

Il disposto degli articoli 9 e 10 lascia salva l'applicazione delle clausole di salvaguardia definite in virtù della politica agricola comune a titolo dell'articolo 43 del trattato, e quelle definite in virtù della politica commerciale comune a titolo dell'articolo 113 del trattato.

Articolo 12

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni degli articoli precedenti siano rispettate.

Articolo 13

1. Il regolamento (CEE) n. 3028/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali, originari di paesi in via di sviluppo [1], è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

---

[1] GU n. L 349 del 20. 12. 1976, pag. 151.

ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

I. PAESI INDIPENDENTI

Afganistan
Algeria
Alto Volta
Angola
Arabia Saudita
Argentina
Bahamas (isole)
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Benin
Butan
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Capo Verde (isole del)
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Comore
Congo (Repubblica popolare del)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Cuba
Ecuador
El Salvador
Emirati arabi uniti:
- Abu Dhabi
- Dubai
- Ras-al-Kaymah
- Fujayrah
- Ajman
- Sharjah
- Umm al-Qaywayn

Etiopia
Figi
Filippine
Gabon
Gambia
Gana
Giamaica
Giordania
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea Bissau
Guinea equatoriale
Guiana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Isole São-Tomé e Principe
Iugoslavia
Kenia
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malaisia
Malawi
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Mozambico
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Nuova Guinea papuasiana
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Qatar
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica araba dello Yemen
Repubblica Centrafricana
Repubblica Dominicana
Repubblica Khmère
Repubblica popolare democratica dello Yemen
Romania
Ruanda
Samoa occidentali
Seicelle
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Tanzania
Tailandia
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Zaire
Zambia

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afars e Issas (Territorio degli)
Antille olandesi
Belize
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Christmas (isola)
Cocos (Keeling) (isole)
Corn e Swan (isole)
Falkland (isole) e dipendenze
Gibilterra
Heard e McDonald (isole)
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
Isole Sopravento (2)
Isole Sottovento (3)
Macao
Mayotte
Norfolk (isola)
Nuova Caledonia e dipendenze
Oceania britannica (4)
Polinesia francese
Isole Wallis e Futuna
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristão da Cunha)
Terre australi ed antartiche francesi
Territorio australiano dell'Antartico
Territorio britannico dell'Antartico
Territori britannici dell'Oceano Indiano (Aldabra, Farquhar, isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isola Niue, isola di Ross, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

---

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono : Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.
(2) Dominica, Sainte Lucie, Saint Vincent.
(3) Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche.
(4) Isole Gilbert, Tuvalu, isole Salomone britanniche, il condominio delle Nuove Ebridi e l'isola Pitcairn.